

AVVERTENZE

Al fine di evitare “improbabili” atti (purtroppo verificatisi) non consoni alla dignità, alla correttezza, alla rispettabilità , alla onestà del soggetto esaminando, ponendo in essere un comportamento deplorable, scorretto, sleale, disonorevole, consistente nel copiare da supporto elettronico, o cartaceo, di qualunque tipo, illegalmente e subdolamente occultati, soluzioni relative ai quesiti oggetto della prova di valutazione impartita, che possano determinare il conseguente atto di espulsione dall’aula sede di esami, con l’attivazione di ulteriori spiacevoli conseguenze di carattere penale,

si riporta, quanto di seguito indicato, affinché venga assunta, dovuta , piena e responsabile cognizione, finalizzata alla corretta e leale condotta da tenere, sancita dai regolamenti didattici universitari, dalle comuni norme giuridiche, dai procedimenti e dalle determinazioni giurisprudenziali , dalle civili e corrette norme comportamentali , nel corso dello svolgimento degli esami di profitto.

Cassazione, Sezione VI penale.

Commette reato il soggetto che copia durante le prove di un esame pubblico, SIA ESSO SCOLASTICO, UNIVERSITARIO O DI CONCORSO.

A motivarlo è la circostanza di aver fornito e presentato o tentato di presentare
COME FRUTTO DI UN PERSONALE STUDIO O ELABORAZIONE,

RISPOSTE A TEMI o ARGOMENTI

RIPORTATE COME PROPRIE E TRATTE, SUBDOLAMENTE, DA SUPPORTI CARTACEI O ELETTRONICI OCCULTATI E DI CUI SI È ILLEGALMENTE DISPOSTO DURANTE LA PROVA DI ESAMI, INCLUDENDOSI PER CIÒ STESSO, PIENA RESPONSABILITÀ PENALE .

Ad affermarlo è la Cassazione, sezione VI penale, con la sentenza n. 32368/10. Due i reati contestati: violazione degli articoli 1 e 3 della legge n. 475/1925 (che sanziona penalmente la falsa attribuzione a se stessi di risposte a quesiti formulati dagli elaborati costituenti prova di esami.)

È evidente come sia stata posta in essere una condotta « diretta in modo inequivocabile » a procurarsi un ingiusto vantaggio, conseguente alla possibilità del superamento della prova ingannando la commissione giudicatrice ed in danno degli altri studenti interessati e partecipanti alla medesima prova scritta.

Contro la sentenza di condanna, confermata in appello, viene proposto ricorso per Cassazione.

La Cassazione rigetta il ricorso.

Nel motivare la decisione, i giudici affermano che il reato si concretizza laddove la rappresentazione del contenuto fornito dal soggetto interessato, sia «non il prodotto di una attività di studio o di sforzo mnemonico o di un'autonoma elaborazione logica, ma il risultato di un materiale tentativo di frode e raggirio conseguente alla riproduzione, operata mediante la utilizzazione di un qualsiasi supporto sia esso cartaceo o elettronico , abusivamente, iniquamente ed ingiustamente impiegato nel corso della prova

**AL FINE DI PROCURARSI UN INGIUSTO VANTAGGIO,
IN DANNO DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE
E DI ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI »**

Ne deriverebbe la estensione alla configurazione di esecuzione di azione compiuta avvalendosi di artificio e raggirio, rientrando, per ciò stesso, nella fattispecie giuridica , sanzionata dall’articolo 640 Codice Penale.

L’artificio consiste nell’alterazione della realtà esteriore che si realizza simulando o dissimulando l’esistente.

Significa che si riesce a trasfigurare il vero, a camuffare la realtà simulando ciò che non esiste (conoscenze, qualità, ecc), e dissimulando, cioè nascondendo, ciò che esiste, cioè il vero, cioè la realtà dei fatti, così come sono, effettivamente e realmente attestati (impreparazione, non conoscenza, ecc.).

Il raggiro, consiste essenzialmente in una “menzogna qualificata” corredata da azioni atte a farla recepire come veritiera.

Il raggiro, pertanto, è un comportamento ingegnoso volto a convincere e a far scambiare per verità una menzogna.

È ancor più grave, in quanto compiuto con intenzionalità, oltre che con astuzia esercitata, consapevolmente, per confezionare idonei supporti cartacei o elettronici, riproducenti soluzioni ai possibili quesiti d'esame a cui attingere falsamente, predisponendo, premeditatamente, accorgimenti atti ad occultarli.

Viene posto in essere, fittiziamente, un comportamento finalizzato, coscientemente, a trarre in inganno, sia la commissione preposta alla valutazione dell'elaborato d'esame, che i soggetti aventi interesse a sostenere l'esame medesimo.

Ancor più, il raggiro si configura quale esercizio di azione o atto menzognero posto in essere al fine di convincere, e far apparire come proprio e vero l'atto ingannevolmente compiuto o prospettato, procurandosi ed accreditandosi falsamente ed in danno di altri soggetti interessati, un ingiusto ed immeritato vantaggio.

Parimenti, la mancata restituzione dell'elaborato legale ed ufficiale, consegnato agli studenti al fine di esplicitare la prova dell'esame ufficiale, costituendo occultamento di documento probatorio atto a verificare e valutare la maturità didattica dello studente, configura la fattispecie di indebita sottrazione di documentazione legale ed ufficiale, predisposta dalla Commissione di Esami al fine di effettuare la determinazione valutativa dell'esaminando.

Per ciò stesso, in mancanza del documento probatorio, artatamente non consegnato, si configurerà, ipso facto, l'esito negativo dell'esame, con la determinazione di “respinto”, oltre che con riserva di azione cautelativa in danno del soggetto inadempiente.

Il Presidente della Commissione di Esami
Prof. Luciano Dattilo